

5. A tutti gli altri utenti, diversi da quelli di cui ai commi precedenti, il gestore può richiedere, in aggiunta agli importi relativi alla/e bolletta/e scaduta/e, i seguenti importi:

a) i costi sostenuti per la spedizione del sollecito bonario di pagamento e della comunicazione di costituzione in mora;

b) gli interessi di mora calcolati, a partire dal giorno di scadenza del termine per il pagamento della/e bolletta/e, applicando il tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea maggiorato del tre e mezzo per cento (3,5%).

c) i costi di sospensione/disattivazione della fornitura e i costi per la riattivazione della fornitura in seguito al pagamento delle somme dovute, come da tariffario di cui all'art. 48 bis.

6. I suddetti importi non saranno addebitati nel caso in cui il pagamento sia ritardato o sospeso dal Gestore per esigenze di servizio.

7. All'utente moroso deve essere garantita la possibilità di richiedere un piano di rateizzazione dell'importo oggetto di costituzione di mora ai sensi dell'art. 6.10 della Carta del Servizio Idrico Integrato.

8. Il gestore non può richiedere all'utente finale il pagamento di alcun corrispettivo relativamente alla limitazione/sospensione/disattivazione o alla riattivazione della fornitura in tutti i casi in cui sia tenuto ad indennizzare il medesimo utente ai sensi di quanto indicato nella Carta del SII.

9. Qualora nel caso di misuratore non accessibile, non sia tecnicamente possibile procedere alla limitazione/ sospensione/ disattivazione della fornitura, il gestore ha facoltà di intervenire mediante la chiusura a livello della presa stradale, purché tale intervento possa essere effettuato senza arrecare danno alle utenze limitrofe.

### **Art. 53 bis Perdite occulte dell'impianto idrico interno**

1. È diritto-dovere dell'utente verificare periodicamente il contatore allo scopo di individuare eventuali anomalie e, in particolare, intervenire direttamente e con la massima sollecitudine in caso di consumi eccessivi d'acqua dovuti a perdite occulte a valle del contatore stesso. Nel caso di mancato intervento da parte dell'utente, il gestore farà pervenire allo stesso adeguata comunicazione con l'indicazione del termine massimo entro il quale provvedere, scaduto il quale sarà facoltà del gestore chiudere il contatore e, in caso di perdita dell'impianto antincendio, avvisare le competenti Autorità.

2. Entro 60 giorni dall'approvazione del presente Regolamento, il gestore istituisce un fondo di garanzia da addebiti di quantitativi di acqua somministrati ma non utilizzati in seguito a perdite occulte, (di seguito "Fondo di garanzia Perdite Occulte"), il cui Regolamento è riportato nell'Allegato N.

2 bis. L'Allegato N riporta altresì la disciplina relativa alle tutele per l'utenza attivabili in caso di perdite occulte, introdotte dall'ARERA con delibera 609/2021/R/idr.

3. In sede di stipula del contratto il gestore informa l'utente riguardo il Fondo di garanzia e le tutele previste in caso di perdite occulte (tutele ARERA); in bolletta viene riportato un link alla pagina web dedicata alle tutele applicabili alle utenze interessate da problematiche di perdite occulte, in cui vengono illustrate le modalità di adesione o recesso dal Fondo e le condizioni per

l'intervento dello stesso, ovvero per l'attivazione delle tutele ARERA.

4. Agli utenti che non intendono aderire al fondo di cui sopra, nei casi di perdite di acqua dovute ad irregolare funzionamento degli impianti posti dopo l'apparecchio di misura, non riconducibili a negligenza, colpa o dolo dell'utente, si applicano esclusivamente le tutele ARERA, come disciplinate dall'Allegato N. È in ogni caso garantita la possibilità di rateizzazione dei pagamenti, secondo le modalità previste dall'art. 42 dell'Allegato A alla deliberazione ARERA 655/2015 (RQSII).

**Art. 53 ter      *Indicazione errata del contatore o mancata lettura***

1. Nel caso di constatata inesatta indicazione dell'apparecchio di misura e di conseguente necessità di procedere alla ricostruzione dei consumi non correttamente misurati, tale ricostruzione si baserà sul calcolo del consumo medio annuo e conseguente stima dei dati di misura, ai sensi degli artt. 10 e 11 del TIMSII.

2. Nel caso di mancato rilievo della lettura, ove l'utente non effettui l'autolettura, verrà attribuito un consumo presunto pari a quello rilevato nello stesso periodo dell'anno precedente o, nel caso in cui non esista uno storico dei consumi, in base ai consumi medi registrati per la tipologia contrattuale d'appartenenza, in conformità alle disposizioni richiamate nel comma precedente.